

Udine, marzo 2013

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo fornirLe alcune ulteriori utili informazioni riguardo la **FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA (ACCORDO STATO/REGIONI)** e cercare di fare un po' di chiarezza.

Ogni datore di lavoro **deve** provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata e commisurata al grado di rischio (articolo 36 del D.Lgs. 81/2008).

L'informazione appena citata **NON** deve essere confusa con la formazione prevista nell'Accordo Stato-Regioni, la quale, anch'essa risulta obbligatoria.

Quindi, il datore di lavoro **deve** provvedere affinché ciascun lavoratore riceva anche un'adeguata formazione (in base a quanto previsto dall'accordo Stato/Regioni).

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità formative e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti, preposti e datori di lavoro (ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008). Esso è entrato in vigore il 26 gennaio 2012.

Il datore di lavoro **deve** per legge essere formato, informare ma anche formare i lavoratori.

Si Cura Srl, anche in questo caso, risulta essere il partner ideale per l'azienda, offrendo i corsi previsti dall'Accordo, con elevata qualità ed a prezzi estremamente convenienti.


I contenuti teorici dei corsi risultano studiati e valutati in relazione alle attività lavorative svolte ed all'effettivo grado di rischio potenzialmente riscontrabile nello svolgimento delle stesse. Ogni corso viene quindi confezionato "ad hoc" al fine di massimizzarne l'efficacia.

A titolo d'esempio si elencano alcuni settori con i relativi livelli di rischio.

Rischio BASSO	Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo
Rischio MEDIO	Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio
Rischio ALTO	Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali

Il numero di ore previsto per ogni modulo formativo varia in base al settore di attività ed alla tipologia di rischio delle lavorazioni svolte. Il grado di rischio alla quale l'azienda appartiene, viene normalmente dedotto dal DVR aziendale.

Formazione dei lavoratori



Formazione dei preposti

Formazione prevista per il lavoratori in base al livello di rischio + ULTERIORE formazione particolare (8 ore)

Formazione dei dirigenti

Formazione prevista per il lavoratori in base al livello di rischio + Formazione prevista per i preposti (8 ore) + Formazione specifica dirigente (16 ore)

Formazione del datore di lavoro

SE rischio **BASSO** → Formazione specifica (16 ore)
SE rischio **MEDIO** → Formazione specifica (32 ore)
SE rischio **ALTO** → Formazione specifica (48 ore)

Per qualsiasi informazione o delucidazione in merito, Vi invitiamo a contattare il nostro numero 0432.532061

Si ringrazia per l'attenzione.

Cordiali saluti.